CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI

1. Definizioni

Nelle presenti Condizioni:

"**Beni**" significa i componenti commerciali e i componenti a disegno acquistati da FMD in base alle presenti Condizioni.

"**Condizioni**" significa le presenti condizioni generali di acquisto.

"**Contratto**" significa il contratto avente ad oggetto l'acquisto di Beni e/o Servizi tra FMD e il Fornitore e composto, in ordine gerarchico di prevalenza, da Ordine, eventuali Specifiche Tecniche e Condizioni.

"**FMD**" significa una delle persone giuridiche tra Fameccanica.Data S.p.A. e le società da questa controllate, indicata nell'Ordine.

"**Fornitore**" significa qualsiasi soggetto che fornisca Beni e/o Servizi a FMD in forza di un Contratto.

"**Ordine**" significa un ordine di acquisto di Beni e/o Servizi emesso da FMD e inviato al Fornitore.

"**Parte**"/"**Parti**" significa, individualmente/congiuntamente, FMD e il Fornitore.

"**Servizi**" significa i servizi generali e i servizi tecnici acquistati da FMD in base alle presenti Condizioni.

"**Specifiche Tecniche**" significa specifiche tecniche (inclusi bozze, progetti esecutivi, prototipi/modelli, know-how) dei Beni e/o Servizi che consentono al Fornitore l'individuazione delle caratteristiche fisiche/tecniche, dimensionali e funzionali dei Beni e/o Servizi da fornire.

2. Ambito di applicazione

2.1. L'acquisto di Beni e/o Servizi dal Fornitore è regolato unicamente dal presente Contratto, con espressa esclusione delle eventuali condizioni di vendita del Fornitore. Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace soltanto nel caso di specifico accordo scritto fra le Parti. Il Fornitore riconosce e accetta il diritto di FMD di modificare le Specifiche Tecniche anche in corso d'opera e rinuncia a qualsiasi indennizzo, risarcimento o indennità.

2.2. Il Fornitore riconosce ed accetta che le presenti Condizioni si applicheranno a tutte le forniture future di Beni e/o Servizi da parte del Fornitore.

3. Ordini e modifiche

3.1. Le presenti condizioni non impegnano FMD ad emettere alcun Ordine.

3.2. Gli Ordini emessi da FMD, così come modifiche o aggiunte agli stessi, saranno inviati al Fornitore in formato elettronico (email o fax) e potranno essere corredati dalle Specifiche Tecniche.

3.3. I preventivi emessi dal Fornitore sono vincolanti per il Fornitore. La richiesta di emissione del preventivo e la successiva emissione non comporta alcun tipo di remunerazione da parte di FMD né impegno a concludere il Contratto.

3.4. Il Contratto si intenderà perfezionato al momento della ricezione, da parte di FMD, della conferma dell'Ordine che il Fornitore si impegna ed emettere entro e non oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi all'emissione dell'Ordine. Resta inteso che, senza pregiudizio per quanto previsto nelle presenti Condizioni, FMD potrà annullare l'Ordine sino al momento della ricezione della relativa conferma, senza che ciò faccia sorgere il diritto del Fornitore al pagamento di corrispettivi, risarcimenti o indennità.

4. Consegna ed erogazione

4.1. Il Fornitore si impegna ad eseguire la propria opera a regola d'arte secondo i maggiori standard qualitativi ed in conformità con quanto definito nel Contratto.

4.2. Al fine di adempiere agli impegni e alle obbligazioni assunte nelle presenti Condizioni, il Fornitore nominerà un proprio dipendente incaricato quale interlocutore unico di FMD.

4.3. Il luogo di consegna è il luogo nel quale i Beni devono essere forniti e/o i Servizi espletati in conformità a quanto disposto nell'Ordine.

4.4. Le date e i termini di consegna stabiliti nell'Ordine sono vincolanti. In caso di ritardo superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, FMD potrà applicare una riduzione del corrispettivo, come quantificata nell'Ordine o in separato accordo scritto tra le Parti, senza pregiudizio per il risarcimento del maggior danno subito.

4.5. Il Fornitore dovrà dare immediata notizia per iscritto a FMD ove, in corso di esecuzione dell'Ordine, preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare i Beni e/o espletare i Servizi entro le date di consegna stabilite.

4.6. La fornitura di Beni e/o Servizi è accettata da FMD se e solo se le caratteristiche degli stessi Beni e/o Servizi corrispondono alle indicazioni definite nell'Ordine e nei suoi allegati e nelle eventuali Specifiche Tecniche.

4.7. Il Fornitore riconosce che la tipologia di Beni e Servizi richiesti da FMD richiede un'analisi approfondita degli stessi al fine di poter individuare l'esistenza di vizi o difetti e che, pertanto, l'accettazione di Beni e/o Servizi non comporta rinunzia da parte di FMD ai diritti previsti per legge né, in particolare, decadenza per la denuncia dei vizi. La presente disposizione si applicherà anche dopo il saldo degli importi dovuti da FMD a fronte di forniture di Beni e/o Servizi.

4.8. L'espletamento parziale dei Servizi, così come la consegna dei Beni parziale, anticipata o in quantità diversa da quella concordata sono esclusi, salvo previo accordo scritto fra FMD e il Fornitore. In caso contrario, FMD avrà la facoltà di rifiutare tali consegne e restituire i Beni al Fornitore, a spese del Fornitore, che dovrà ritirarli entro 8 (otto) giorni lavorativi. Per ogni giorno di ritardo, i costi di giacenza di tali Beni saranno a carico del Fornitore, salvo il maggior danno. In ogni caso, il rischio di perdita o danneggiamento di tali Beni rimarrà interamente a carico del Fornitore.

4.9. FMD non è tenuta a controllare i Beni alla consegna o comunque prima del loro utilizzo.

4.10. FMD avrà il diritto di chiedere al Fornitore che i Beni non rechino marchi, loghi, elementi decorativi o qualsivoglia elemento distintivo che consenta a terzi di poter identificare il Fornitore. Pertanto, il Fornitore riconosce e accetta che FMD potrà apporre sui Beni i propri marchi, loghi, elementi decorativi o distintivi, ferma restando ogni responsabilità del Fornitore ai sensi del presente Contratto. Alternativamente, FMD avrà il diritto di chiedere al Fornitore la creazione di un codice identificativo dei Beni riconducibile solo ed esclusivamente a FMD.
Il presente articolo 4.10 non si applica ai Beni con marchio CE per i quali le Parti potranno stipulare un accordo separato.

4.11. Per quanto riguarda i Servizi, gli standard di prestazione desiderati da FMD, le configurazioni e gli scopi specificati dalla stessa, definiti nel Contratto, e in particolare nelle Specifiche Tecniche, non esimeranno il Fornitore dal suo obbligo di fornire soluzioni economiche e tecnicamente prive di difetti. Il Fornitore dovrà tempestivamente informare FMD se gli standard di prestazione, le configurazioni o gli scopi di cui sopra siano in conflitto con tale soluzione, o se modifiche o migliorie nell'oggetto o nello scopo dei Servizi siano necessari o appropriati per altri motivi. Servizi aggiuntivi o modifiche eseguite senza la preventiva autorizzazione scritta di FMD non potranno essere addotti quale fondamento di pretese del Fornitore.

4.12. Il Fornitore, nell'espletare i Servizi, dovrà osservare le procedure tecniche e di sicurezza previste da FMD e le norme e i regolamenti applicabili, in particolare in materia di: (i) sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro (tra cui il D.Lgs. 81/2008); (ii) regolarità retributiva, contributiva e fiscale; (iii) conformità assicurativa agli standard previsti da FMD; (iv) InfoSec; e (v) prestazioni transnazionali di servizi.
Il Fornitore riconosce ed accetta di fornire a FMD tutta la documentazione di cui al presente punto a fronte di richiesta di FMD. In qualsiasi momento il Fornitore non sia in grado di soddisfare i requisiti di cui sopra, FMD avrà il diritto di recedere dall'Ordine per l'esecuzione dei Servizi senza che il Fornitore possa opporre qualsiasi diritto e pretesa, anche a titolo di indennizzo, nei confronti di FMD.

4.13. Il personale del Fornitore che in esecuzione di un Ordine esegua attività lavorativa in uno stabilimento di FMD, deve uniformarsi ai relativi regolamenti lavorativi vigenti presso detto stabilimento.

5. Qualità e audit

5.1. Il Fornitore dovrà, in ogni momento: (i) dare evidenza e mantenere gli specifici standard e sistemi di qualità richiesti dalle Specifiche Tecniche ("**Prescrizioni di Qualità**"); e (ii) su richiesta di FMD, documentare il rispetto delle Prescrizioni di Qualità.

5.2. Con congruo preavviso, FMD avrà il diritto di effettuare o fare effettuare da terzi incaricati ispezioni presso il Fornitore al fine di verificare il rispetto delle Prescrizioni di Qualità.

6. Subappaltatori

6.1. Il Fornitore dovrà fornire i Servizi e svolgere le attività di cui al Contratto esclusivamente in proprio. Il Fornitore potrà avvalersi di terzi per la fornitura completa o parziale dei Servizi solo previo consenso scritto di FMD, fermo restando che il Fornitore sarà responsabile nei confronti di FMD per quanto posto in essere da tali terzi.

6.2. Nel caso in cui il Fornitore si avvalga di terzi per la fornitura completa o parziale dei Beni e/o Servizi, il Fornitore dovrà incorporare nei contratti termini e condizioni analoghi a quelli di cui al presente Contratto. Tale obbligo generale si applicherà in particolare al rispetto da parte del subappaltatore di (i) obblighi di riservatezza, (ii) obblighi di rispetto del D.Lgs. 231/2001 e (iii) rispetto delle norme e dei regolamenti in materia di: (a) sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro (tra cui il D.Lgs. 81/2008); (b) regolarità retributiva, contributiva e fiscale; (c) conformità assicurativa agli standard previsti da FMD; (d) InfoSec; e (e) prestazioni transnazionali di servizi.

6.3. Il Fornitore, su richiesta di FMD, si impegna a fornire a FMD tutte le evidenze, fra cui quelle documentali, inerenti al rispetto da parte del terzo di tali obblighi.

7. Forza maggiore

7.1. Le Parti concordano che si intenderanno verificati eventi di forza maggiore qualora l'adempimento della prestazione oggetto dell'Ordine sia reso impossibile da un evento imprevedibile al di fuori del controllo delle Parti e non imputabile ad alcuna di esse.

7.2. Se una Parte intende far valere un evento di forza maggiore, sarà immediatamente tenuta a comunicare all'altra Parte il verificarsi dell'evento che ne determina la forza maggiore, entro 7 (sette) giorni del verificarsi dello stesso e dovrà adottare ogni ragionevole misura per ovviare a tale impedimento e continuare l'adempimento dei propri obblighi contrattuali.

7.3. Qualora l'evento di forza maggiore si dovesse protrarre continuativamente per un periodo di 180 (centottanta) giorni, le Parti si riservano il diritto incondizionato di recedere in tutto o in parte dal rapporto di fornitura.

8. Prezzo, termine di pagamento e fatturazione

8.1. Il prezzo dei Beni e/o Servizi oggetto della fornitura sarà quello indicato nell'Ordine ("**Prezzo**"). Il Prezzo non potrà essere modificato, salvo diversa pattuizione scritta fra le Parti.

8.2. Il Prezzo è omnicomprensivo e include l'imballaggio. Il Fornitore potrà emettere fattura per il pagamento del Prezzo successivamente ad accettazione dei Beni e/o Servizi da parte di FMD che provvederà al pagamento in conformità con il termine unico data fattura fine mese concordato con il Fornitore e specificato nell'Ordine. Tale termine di pagamento si applicherà anche ai casi di cui al punto 8.6.

8.3. In tutti i casi in cui FMD contesti l'inadempienza del Fornitore, inclusi ritardi nella consegna o consegna di Prodotti e/o Servizi viziati, FMD avrà il diritto di trattenere i pagamenti, senza maturazione di alcun interesse, finché il Fornitore non abbia rimediato all'inadempienza.

8.4. Il Fornitore deve emettere per ogni singolo Ordine regolare fattura indicante il numero dello stesso.

8.5. L'imposta sul valore aggiunto non è inclusa e deve essere applicata, in accordo alle disposizioni di legge sull'importo della fattura.

8.6. FMD avrà il diritto di chiedere il rilascio in suo favore di una fidejussione bancaria o polizza di primaria impresa assicurativa a garanzia degli eventuali importi versati a titolo di acconto per la fornitura dei Beni e/o Servizi. Resta inteso che le relative spese sono a carico del Fornitore.

9. Imballaggio, spedizione e passaggio del rischio

9.1. Le consegne dei Beni dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dalle norme "INCOTERMS" indicate nell'Ordine.

9.2. I Beni dovranno essere confezionati in modo tale da garantire l'arrivo a destino in perfette condizioni d'uso ed essere conformi alle specifiche di imballaggio fornite da FMD nonché a quanto previsto dall'art. 219 comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. in tema di criteri informativi per l'attività di gestione dei rifiuti. I costi e la responsabilità di eventuali danneggiamenti e/o ammanchi dei Beni e/o violazioni di legge derivanti da un imballaggio non adeguato, non sufficiente o non conforme a quanto normativamente richiesto saranno imputati al Fornitore.

9.3. Il Fornitore riconosce ed accetta che gli imballaggi dei singoli Beni non recheranno marchi, loghi, elementi decorativi o qualsivoglia elemento distintivo che consenta a terzi di poter identificare il Fornitore e, pertanto, che FMD potrà apporre sugli imballaggi dei Beni i propri marchi, loghi, elementi decorativi o distintivi, ferma restando ogni responsabilità del Fornitore ai sensi del presente Contratto.

9.4. Qualora FMD fornisca al Fornitore imballaggi speciali per la fornitura di Beni, tali imballaggi speciali forniti da FMD resteranno di proprietà di FMD.

9.5. In merito alla spedizione dei Beni si applicano i termini contenuti negli Ordini.

9.6. Qualora sulla base delle norme "INCOTERMS" indicate nell'Ordine, il trasporto dei Beni sia a carico del Fornitore, le spese di trasporto saranno incluse nel Prezzo ed il fornitore dovrà rispettare le specifiche di trasporto fornite da FMD.

9.7. I Beni verranno accettati se e solo se accompagnati da regolare documento di trasporto ("**D.D.T.**") indicante il numero d'Ordine e il codice attribuito ai Beni da FMD. La copia del D.D.T. denominata "COPIA DESTINATARIO", dovrà essere posta all'interno del pacco/cassa contenente i Beni, evidenziando all'esterno del medesimo pacco/cassa, tramite l'applicazione di etichetta adesiva o tramite apposita marcatura, la dicitura "D.D.T. ALL'INTERNO". Tutti i colli che arriveranno senza dicitura e/o sprovvisti di D.D.T. saranno rispediti al Fornitore a spese del Fornitore.

9.8. I Beni rimarranno a rischio del Fornitore fino al momento della loro ricezione da parte di FMD o del rappresentante di FMD, nel luogo di consegna convenuto.

10. Garanzia

10.1. I Beni ricevuti da FMD possono essere soggetti ad ispezione al momento della ricezione o successivamente al fine di verificarne la carenza di vizi, l'esattezza e l'idoneità e l'aderenza alle eventuali Specifiche Tecniche. FMD ha l'onere di denunciare ai Fornitori l'esistenza di qualsiasi vizio dei Beni entro 60 (sessanta) giorni dalla data di individuazione dello stesso.

10.2. I Servizi ricevuti da FMD possono essere soggetti ad ispezione e/o controllo al fine di verificarne l'aderenza alle Specifiche Tecniche, la carenza di vizi, l'esattezza e l'idoneità. FMD ha l'onere di denunciare ai Fornitori l'esistenza di qualsiasi vizio dei Servizi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di individuazione dello stesso.

10.3. FMD si riserva il diritto di contestare qualsiasi vizio dei Beni e/o Servizi anche successivamente all'avvenuto pagamento del saldo degli importi dovuti da FMD.

10.4. Ove il Fornitore non proceda entro 8 (otto) giorni lavorativi ad avviare le procedure per ovviare ai difetti dopo una richiesta di FMD in tal senso, al fine di evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, FMD è autorizzata ad effettuare direttamente o tramite terzi ogni opportuna correzione del difetto a spese del Fornitore. Il periodo di garanzia dei Beni e dei Servizi riconosciuto dal Fornitore è di 2 anni a partire dalla consegna del Bene o dal completamento del Servizio, salvo diversamente stabilito per iscritto fra le Parti.

10.5. In caso di Beni ricondizionati o riparati nel termine di garanzia, la durata della stessa comincerà a ridecorrere, dal momento in cui il Fornitore abbia restituito a FMD i Beni ricondizionati o riparati.

10.6. In caso di interventi in garanzia effettuati entro il termine di garanzia dei Servizi, la durata della stessa garanzia comincerà a ridecorrere, dal momento in cui il Fornitore abbia pienamente completato l'intervento in garanzia.

10.7. Saranno a totale carico del Fornitore i costi relativi ad interventi di ricondizionamento o riparazione dei Beni e/o di garanzia dei Servizi effettuati entro il termine di garanzia, con particolare riguardo ai costi di trasporto e/o trasferta, lavorazione, ispezione e verifica.

10.8. Senza pregiudizio per i rimedi previsti dalla legge, il Fornitore sarà tenuto a risarcire FMD, nonché a manlevare e tenere FMD indenne da ogni pregiudizio subito, in caso di: (i) ritiro completo o parziale di prodotti fabbricati o venduti da FMD derivante da un vizio dei Beni e/o Servizi forniti; (ii) danni causati da un vizio dei Beni e/o dei Servizi; e (iii) danni derivanti dal corretto utilizzo dei Beni e/o dai Servizi.

10.9. Ove sia stato informato dello scopo dei Servizi, il Fornitore garantirà la conformità di tali Servizi allo scopo dichiarato. Eventuali ispezioni o approvazioni di parti dei Servizi, non influiranno sull'obbligo del Fornitore di eseguire i Servizi commissionati e prestare garanzia per gli stessi.

11. Proprietà intellettuale

11.1. Il Fornitore dà atto e riconosce che FMD è proprietaria delle Specifiche Tecniche e, più in generale, di tutti gli schemi, disegni e modelli eventualmente forniti al Fornitore in connessione con l'esecuzione degli Ordini e titolare di ogni relativo diritto di proprietà intellettuale. Il Fornitore non potrà sviluppare per terzi e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente prodotti o prototipi realizzati sfruttando le Specifiche Tecniche o i suddetti schemi, disegni e modelli.

11.2. Il Fornitore non potrà utilizzare il nome, logo, marchio o altra caratteristica e identificazione di FMD senza la previa autorizzazione scritta di quest'ultima.

11.3. Il Fornitore attribuisce a FMD, senza che alcun corrispettivo aggiuntivo rispetto al Prezzo sia dovuto, il diritto perpetuo e trasferibile, di utilizzare senza restrizioni e in qualsiasi prodotto e/o processo, il Bene e/o il Servizio, il know-how e le invenzioni del Fornitore sui quali i Beni e/o i Servizi sono basati.

11.4. Resta inteso che qualora i Beni siano provvisti di software, FMD avrà il diritto di utilizzare il software e la relativa documentazione connessa con i Beni acquistati, e il Fornitore sarà tenuto a fornire a FMD gli aggiornamenti e le nuove release di tale software, senza che ciò possa far maturare il diritto ad un corrispettivo aggiuntivo per il Fornitore.

11.5. Il Fornitore dichiara e garantisce che i Beni e/o Servizi non violano alcun diritto di proprietà intellettuale e industriale di terzi e si impegna a manlevare e tenere indenne FMD da qualsiasi pretesa di terze parti attinente alla fornitura, all'uso ed alla eventuale successiva vendita di detti Beni e/o Servizi.

12. Riservatezza

12.1. Ai fini del presente articolo per "**Informazioni Riservate**" si intendono:
(i) qualunque tipo di informazione tecnica - inclusi, a mero titolo esemplificativo, Specifiche Tecniche, processi, materiali, materie prime, formule, tecniche, metodologie, programmi informatici, codici sorgente, diagrammi, disegni, campioni, prototipi, flow-chart, strumenti di misura, video, fotografie - fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto di FMD al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza prima o dopo la firma delle presenti Condizioni e, successivamente, in connessione con l'esecuzione degli Ordini;
(ii) ogni informazione commerciale, relativa all'organizzazione, all'attività, ai prodotti o ai servizi ed ai clienti di FMD, fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto di FMD al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza prima o dopo la firma delle presenti Condizioni e, successivamente, in connessione con l'esecuzione degli Ordini.
Il Fornitore dà atto e riconosce che FMD è proprietaria delle Informazioni Riservate e titolare di ogni relativo diritto di proprietà intellettuale.

12.2. Il Fornitore è tenuto a (i) mantenere strettamente riservate le Informazioni Riservate e a non rivelarle a terzi; (ii) porre in essere tutte le misure e cautele, anche in materia di InfoSec, ragionevolmente necessarie e appropriate per prevenire la divulgazione e l'uso non autorizzato delle Informazioni Riservate; (iii) utilizzare le Informazioni Riservate soltanto in quanto necessario per l'esecuzione degli Ordini; (iv) al termine della fornitura, o anche antecedentemente su richiesta di FMD, restituire immediatamente tutti i documenti (anche su supporti elettronici) contenenti le Informazioni Riservate e distruggere qualsiasi copia o riproduzione cartacea o su qualsiasi supporto, anche elettronico, consegnando a FMD una dichiarazione attestante l'avvenuta distruzione dei documenti e/o riproduzioni di cui sopra; (v) non depositare domande di brevetto, modelli di utilità, di registrazione di disegni o di altri diritti di proprietà intellettuale basati su, connessi a e/o contenenti le Informazioni Riservate; (vi) non sviluppare per terzi e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente prodotti, campioni o prototipi realizzati sfruttando le Informazioni Riservate; (vii) non realizzare riproduzioni fotografiche dei Beni, prodotti o prototipi realizzati sfruttando le Informazioni Riservate e pubblicizzarle o renderle in alcun modo pubbliche; (viii) non realizzare riproduzioni fotografiche all'interno degli stabilimenti di FMD; (ix) limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti i cui incarichi giustifichino la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate nell'ambito dell'esecuzione degli Ordini; (x) garantire da parte dei dipendenti all'interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni Riservate il rispetto degli impegni di riservatezza ad esse relativi; (xi) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale il Fornitore debba trasmettere le Informazioni Riservate in connessione con l'esecuzione degli Ordini, fermo restando che il Fornitore sarà responsabile nei confronti di FMD della violazione degli obblighi di cui al presente articolo commessa da terzi.

12.3. Nessuna previsione contenuta negli Ordini, né l'accesso alle Informazioni Riservate vale a trasferire e/o costituire alcun diritto di proprietà intellettuale o licenza d'uso relativamente alle predette Informazioni Riservate.

12.4. Il Fornitore non potrà pubblicizzare, rendere in alcun modo pubblico e comunicare a terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta di FMD, l'oggetto ed il contenuto del Contratto con FMD e, più in generale, il fatto che egli è un fornitore di FMD.

12.5. Previo congruo preavviso, FMD avrà il diritto di effettuare o fare effettuare da terzi incaricati ispezioni presso il Fornitore al fine di verificare il rispetto degli obblighi relativi alla riservatezza.

13. Obblighi assicurativi

13.1 Il Fornitore dovrà stipulare, a proprie spese, le coperture assicurative obbligatorie per legge e sottoindicate, con primaria compagnia assicurativa. Tali coperture dovranno essere manutenute per tutta la durata del presente Contratto e per un ulteriore periodo di 24 mesi dopo l'interruzione della fornitura.

13.2 Le polizze assicurative dovranno coprire le attività del Fornitore ai sensi del presente Contratto, indipendentemente dal fatto che tali attività siano svolte dal Fornitore stesso, da qualsiasi subappaltatore o da chiunque sia direttamente o indirettamente impiegato da uno di loro, con i seguenti requisiti assicurativi minimi.

- Polizza di Responsabilità Civile Terzi e da Prodotto, inclusi danni a persone (lesioni fisiche e morte) e danni a cose (incluso il mancato utilizzo), che copra tutti i dipendenti, appaltatori o subappaltatori coinvolti nella fornitura dei Beni. La polizza dovrà essere stipulata con un limite di indennizzo pari ad almeno cinque milioni (€ 5.000.000) per sinistro e cinque milioni (€ 5.000.000) in aggregato annuo, che potranno essere il risultato di una combinazione tra polizza primaria ed eccessi. La polizza dovrà comprendere le garanzie Interruzione di attività di terzi e Ricorso terzi da incendio;
- Polizza Ritiro Prodotti, che dovrà essere stipulata con un limite di indennizzo pari ad almeno cinque milioni (€ 5.000.000) per sinistro e cinque milioni (€ 5.000.000) in aggregato annuo;
- Polizza di Responsabilità Civile del datore di lavoro (RCO) in conformità con le disposizioni di legge applicabili, a copertura di tutti i dipendenti o appaltatori coinvolti nella fornitura, con un limite di indennizzo annuo minimo di due milioni cinquecentomila (€ 2.500.000) e con valore minimo di un milione cinquecentomila (€ 1.500.000) per singolo infortunio/malattia/dipendente;
- Polizza di Responsabilità Civile Auto (RCA) che copra l'utilizzo di qualsiasi auto, inclusi tutti i veicoli di proprietà e non, in leasing ed a noleggio, con un limite di indennizzo per danni a persone e a cose pari ad il maggiore tra un milione (€ 1.000.000) per sinistro o comunque nel rispetto dei i limiti previsti di legge;
- Assicurazione Property All Risks a copertura dei beni del Fornitore e dei beni in consegna e custodia per i quali FMD abbia un interesse. I beni dovranno essere dichiarati in base al valore di rimpiazzo.

13.3 Il Fornitore dovrà richiedere ai propri subappaltatori che stipulino e/o mantengano in essere delle polizze assicurative nei limiti sopra descritti e estendere le proprie coperture agli stessi. Il Fornitore dovrà comunque risarcire ed essere pienamente responsabile per qualsiasi costo a carico di FMD derivante dal mancato approvvigionamento e/o mantenimento di detta assicurazione.

13.4 FMD sarà nominata assicurata addizionale sulle polizze sopra riportate, fatta eccezione per la polizza RCO**.**

13.5 Le polizze di FMD opereranno a secondo rischio rispetto alle polizze del Fornitore, nel caso di sua responsabilità, senza l'applicazione di alcuna coassicurazione indiretta.

13.6 Al rinnovo e/o all'eventuale sostituzione di ciascuna polizza e comunque con cadenza annuale, il Fornitore dovrà presentare a FMD un certificato di assicurazione, come prova della copertura, rilasciato dalla Compagnia di Assicurazione o un certificato debitamente compilato e firmato da un rappresentante dell'intermediario assicurativo autorizzato.

Il mancato acquisto o mantenimento in essere da parte del Fornitore di tali coperture assicurative, o la mancata consegna da parte del Fornitore, o della richiesta da parte di FMD, di copia dei certificati comprovanti tali coperture, non saranno considerati o interpretati come una rinuncia da parte di FMD al requisito che il Fornitore mantenga in essere tali coperture; tale requisito verrà mantenuto ed il Fornitore rimarrà responsabile per tutti i danni e/o lesioni ai sensi del presente Contratto. In ogni caso, l'esistenza di tali polizze assicurative non svincolerà né limiterà il Fornitore da nessuno dei i suoi obblighi o responsabilità assunti ai sensi del presente Contratto.

14. Trattamento dei dati personali

14.1. Le Parti, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni, danno reciprocamente atto e confermano che ogni trattamento di dati personali che derivi dall'esecuzione del Contratto verrà effettuato unicamente per le finalità connesse a tale esecuzione e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ("**GDPR**").

14.2. Le Parti, nelle rispettive qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati, si impegnano a rispettare le disposizioni di cui al citato GDPR, con particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati e ai requisiti di tali dati.

14.3. Le Parti si impegnano, ciascuna per la parte di propria competenza, ad adottare tutte le misure di sicurezza sia tecniche sia organizzative imposte dalle norme applicabili e Linee Guida per proteggere i dati raccolti nell'esecuzione della attività oggetto del

Contratto contro ogni accidentale o illegittima distruzione e/o perdita e/o danno e/o alterazione e/o divulgazione e/o accesso.

14.4. Previo congruo preavviso, FMD avrà il diritto di effettuare o fare effettuare da terzi incaricati ispezioni presso il Fornitore al fine di verificare il rispetto degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali.

15. Risoluzione e recesso

15.1. Senza pregiudizio per quanto altrimenti previsto nelle presenti Condizioni, FMD potrà risolvere il Contratto, previa comunicazione scritta, nel caso in cui:

(i) i Beni e/o i Servizi siano consegnati/completati dopo i termini di consegna pattuiti;

(ii) il Fornitore non abbia posto rimedio o sostituito i Beni e/o Servizi difettosi nei termini previsti dalle presenti Condizioni;

(iii) il Fornitore abbia violato una delle obbligazioni previste a suo carico dalle presenti Condizioni agli articoli 5 (qualità e audit); 11 (proprietà intellettuale) o 12 (riservatezza).

15.2. FMD potrà inoltre risolvere il Contratto in caso di risoluzione per inadempimento del Fornitore di un altro contratto in essere tra FMD ed il Fornitore.

15.3. FMD avrà la facoltà di recedere dal Contratto con semplice comunicazione scritta con 30 (trenta) giorni di preavviso. Nulla sarà dovuto da FMD al Fornitore in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso, fatto salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le forniture effettuate in modo diligente fino alla data di efficacia del recesso.

16. Decreto Legislativo 231/2001

16.1. Il Fornitore dichiara di aver preso atto del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo di FMD ("**Modello 231**"), resi disponibili al Fornitore sul sito www.fameccanica.com, e di averli letti e compresi in ogni loro parte.

16.2. Il Fornitore riconosce che l'osservanza del Codice Etico e del Modello 231 di FMD costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto e il mancato rispetto delle disposizioni ivi contenute costituirà grave inadempimento e consentirà a FMD di risolvere il Contratto con effetto immediato.

17. Global Policy Anticorruzione

17.1 Il Fornitore dichiara di aver preso atto della Global Policy Anticorruzione di FMD resa disponibile al Fornitore sul sito www.fameccanica.com, e di averla letta e compresa in ogni sua parte.

17.2 Il Fornitore riconosce che l'osservanza della Global Policy Anticorruzione di FMD costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto e il mancato rispetto delle disposizioni ivi contenute costituirà grave inadempimento e consentirà a FMD di risolvere il Contratto con effetto immediato.

18. Esportazioni e paese di origine

18.1. Il Fornitore sarà responsabile del rispetto di qualsiasi legge o di regolamento che disciplinano la consegna dei Beni o l'erogazione dei Servizi e, in particolare, delle disposizioni sulle esportazioni dell'UE o degli stati membri dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America, delle norme sul controllo delle esportazioni e dei regolamenti doganali del paese di origine applicabili e sarà tenuto a fornire a FMD tutte le informazioni correlate.

18.2. Per quanto riguarda i beni, il Fornitore fornirà a FMD, in fase di emissione del preventivo le seguenti informazioni: (i) indicare se i Beni forniti siano o meno soggetti alle restrizioni imposte dal regime giuridico del "Dual Use", come previsto dall'art. 11, par. 9, del Regolamento (EU) 2021/821; (ii) nel caso in cui i Beni ricadano nell'ambito di applicazione del regime giuridico del "Dual Use", il codice ECCN relativo ai medesimi Beni; e (iii) tutte le informazioni circa le eventuali limitazioni per la riesportazione dei Beni. La mancata corresponsione da parte del Fornitore delle informazioni di cui sopra, sarà interpretata da parte di FMD come dichiarazione emessa dal Fornitore attestante (i) la non assoggettabilità dei Beni al regime giuridico del "Dual Use" e (ii) l'assenza di qualsivoglia limitazione alla riesportazione dei Beni.

18.3. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 18.2, il Fornitore è tenuto a trasmette a FMD, entro 5 (cinque) giorni da una specifica richiesta in tal senso, le seguenti informazioni: (i) una dichiarazione attestante l'origine non preferenziale e/o preferenziale dei Beni oggetto di fornitura; (ii) una dichiarazione attestante la composizione materiale dei Beni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: percentuale di alluminio e/o acciaio presente all'interno dei Beni, etc.) da redigere tramite la compilazione del format messo a disposizione da FMD; e (iii) il codice HTS dei Beni

18.4. Il Fornitore dovrà tenere indenne FMD da tutti i costi, danni, sanzioni e/o conseguenze pregiudizievoli di qualsivoglia natura che possano alla stessa scaturire in conseguenza di omesse dichiarazioni, dichiarazioni false, incomplete o inesatte rilasciate dal Fornitore in relazione agli obblighi di cui ai precedenti articoli 18.1, 18.2 e 18.3.

19. Disposizioni generali

19.1. L'eventuale inefficacia di una clausola delle presenti Condizioni o dei successivi accordi inerenti alla fornitura dei Beni e/o Servizi non comporterà l'invalidità delle altre condizioni in essere.

19.2. Le presenti Condizioni e ogni questione connessa, inclusa l'esecuzione degli Ordini, sono regolate dalle leggi della Repubblica Italiana.

19.3. Per ogni controversia derivante dal presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Chieti.

Data_____

Per l'approvazione e l'accettazione
(Per conto del Fornitore)

_____

Munito dei necessari poteri Sig.

_____

Il Fornitore dichiara che tutte le clausole del Contratto sono state oggetto di specifica trattativa ed espressamente approva e accetta, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile italiano, le seguenti previsioni**:** 2 (Ambito di applicazione), 3 (Ordine e modifiche), 4 (Consegna ed erogazione), 8 (Prezzo, termine di pagamento e fatturazione), 9 (Imballaggio, spedizione e passaggio del rischio), 10 (Garanzia), 11 (Proprietà intellettuale), 12 (Riservatezza), 15 (Risoluzione e recesso), 18 (Esportazioni e paese d'origine, obbligo di manleva del Fornitore), 19.2-19.3 (Legge applicabile e giurisdizione).

(Per conto del Fornitore)

_____

Munito dei necessari poteri Sig.

_____